

TOP NEWS FINANZA LOCALE

TOP NEWS FINANZA LOCALE

26/01/2009 Corriere della Sera - NAZIONALE Federalismo, il Senaturo rilancia «Noi pronti al secondo passo»	3
26/01/2009 Il Sole 24 Ore Il milleproroghe alla prova del voto	4
26/01/2009 Il Sole 24 Ore L'autonomia vale 165 miliardi	5
26/01/2009 Il Sole 24 Ore ANCI RISPONDE	7
26/01/2009 Il Sole 24 Ore Mutui, la contabilità segue gli oneri	9
26/01/2009 Il Sole 24 Ore Da fine gennaio il Durc sarà acquisito d'ufficio	10
26/01/2009 Il Sole 24 Ore Lo spettro del doppio prelievo	11
26/01/2009 Il Sole 24 Ore Per le entrate locali la scommessa dell'Iva	12
26/01/2009 Il Sole 24 Ore Equilibrio difficile tra perequazione e «concorrenza»	14
26/01/2009 Il Sole 24 Ore Nei Comuni maggiori più libertà sulle addizionali	16
26/01/2009 Il Sole 24 Ore Certificazione obbligatoria per gli edifici di categoria D	17
26/01/2009 Il Sole 24 Ore Ici sui fabbricati rurali, ora i Comuni sono divisi	18
26/01/2009 La Repubblica - Nazionale "Pd guardiano del federalismo al Sud se farà danni il voto diventerà no"	20
26/01/2009 Il Giorno - Brianza I nidi più cari d'Italia	22

Motivazione atto accertamento

TOP NEWS FINANZA LOCALE

15 articoli

La strategia Timori del Carroccio sulle amministrative e l'iter delle riforme

Federalismo, il Senatur rilancia «Noi pronti al secondo passo»

Il capo leghista: non ne parlo adesso o nasce un caso Il leader del Carroccio e la paura che lo sfilacciamento del Pd al Senato dia argomenti a Berlusconi Calderoli «Qualsiasi proposta di migioria al federalismo fiscale sarà valutata, il testo resta aperto»

Marco Cremonesi

MILANO - «Dopo il federalismo, il prossimo passo è già maturo. Ma non non voglio dirlo adesso, perché altrimenti diventa un affare politico... Ma è già maturo». Umberto Bossi il sornione si concede la battuta con un guizzo dello sguardo. È al teatro Rivoli di Varese, al termine di una serata (inevitabilmente trasformata in nottata) dedicata alla prediletta poesia dialettale: legge «Terra» - uno dei suoi componimenti scritti a cavallo tra gli anni '70 e '80 - e «Malpensa», concepita quando l'(ex) hub varesino era ancora in mente dei. Però, il capo leghista non rinuncia al colpo di teatro. E dopo aver anche cantato «La famiglia dei gobbòn», accenna a un indicibile «prossimo passo».

A sentire lo stato maggiore leghista, le ipotesi sono tre. In primo luogo, l'avvio dell'iter del federalismo istituzionale, incardinato sul senato delle Regioni. Argomento delicato: se il federalismo appena approvato al Senato è normativa fiscale è dunque per sua natura sottratta al referendum, il cambio della Costituzione è sempre suscettibile di essere sottoposto a consultazione popolare. Se per il federalismo fiscale il dialogo con l'opposizione era importante, per quello istituzionale è indispensabile. Il rischio è quello di replicare il 2006, quando gli italiani impallinarono nell'urna la devolution dei saggi di Lorenzago.

Seconda possibilità. L'accordo per le prossime elezioni amministrative, al Nord (come nel resto d'Italia) assolutamente rilevanti: andranno al voto otto province in Lombardia, sei in Piemonte e cinque in Veneto. In sostanza, sarà chiamato alle urne tutto il bacino elettorale leghista. È vero: tutto concorre a far pensare che i padani non abbiano particolare interesse a rompere oggi. Soprattutto perché sullo sfondo già si staglia la sfida che alla Lega sta più a cuore, le regionali del 2010. I militanti di Lombardia e Veneto da anni sognano un presidente in cravatta verde, e una rottura con il Pdl a sei mesi dall'indicazione del candidato certamente non semplificherebbe le cose.

Ma «il prossimo passo» potrebbe essere il federalismo fiscale stesso, nel suo passaggio alla Camera. Il Carroccio è molto preoccupato dallo sfilacciamento manifestato dal Pd in occasione del passaggio al Senato, dove fino all'ultimo si è temuto che il partito di Veltroni non seguisse l'indicazione del segretario a favore dell'astensione. E proprio le campagne elettorali che nei prossimi mesi entreranno nel vivo suggeriscono che a Montecitorio l'evitare il voto contrario del Pd sarà ancor più complicato. Ma Umberto Bossi tutto vuole tranne che dover dar ragione a Berlusconi quando dice che con questa opposizione è impossibile dialogare. Non per nulla, ancora ieri Roberto Calderoli intervistato da Lucia Annunziata su Rai Tre ribadiva che «qualsiasi proposta di migioria al federalismo fiscale sarà valutata».

L'agenda. A Palazzo Madama

Il milleproroghe alla prova del voto

Roberto Turno

Blindatissimo dal Governo che non vuole rischiare alcuna modifica, vicino alla scadenza e dunque a pericolo di un nuovo voto di fiducia, sbarca questo pomeriggio in aula al Senato il decreto 185 anti-crisi. Per Palazzo Madama sarà fino a mercoledì, giorno della sua scadenza, l'argomento pressoché esclusivo dei lavori d'assemblea della settimana, che si intreccerà inevitabilmente con le future strategie anti-crisi in discussione tra il Governo, le Regioni e le parti sociali, a cominciare dal capitolo scottante degli ammortizzatori sociali e del relativo finanziamento calcolato in 8 miliardi nel biennio 2009-2010.

Incassato giovedì scorso il primo via libera, proprio dal Senato, al Ddl sul federalismo fiscale collegato alla Finanziaria per il 2009, l'Esecutivo e la sua maggioranza stanno affinando in questi giorni le strategie parlamentari per i prossimi mesi, almeno fino all'election day (con tanto di pausa dei lavori per Camera e Senato) del 6-7 giugno.

In agenda premono intanto le misure già all'esame del Parlamento: i cinque Ddl collegati alla manovra, i sei decreti legge in vigore, tra cui il milleproroghe e le semplificazioni, le intercettazioni telefoniche su cui proprio questa settimana dovrebbe pronunciarsi la commissione Giustizia della Camera, il testamento biologico che pure in questi giorni tornerà d'attualità al Senato. Mentre in prospettiva anche ravvicinata l'attività parlamentare si arricchirà di altri provvedimenti politicamente sensibili: la riforma della giustizia annunciata per il primo Consiglio dei ministri di febbraio, il Codice delle autonomie, chissà se perfino l'emittenza radiotelevisiva, con l'appendice del Cda della Rai di cui si occuperà a stretto giro di posta la rinnovata commissione di vigilanza.

Insomma, l'agenda dei lavori parlamentari dei prossimi mesi è già ampiamente prenotata. E decreto legge anti-crisi a parte, in questi giorni sono attesi alla prova del voto il DI 200 taglia-leggi (in aula a Montecitorio) e anche il DI 207 milleproroghe (in commissione al Senato). Mentre si annunciano passi in avanti per i collegati, a cominciare dal Ddl Brunetta sulla pubblica amministrazione (atteso in aula alla Camera a metà febbraio) e dalle misure sull'internazionalizzazione delle imprese (in commissione Industria al Senato).

C'è attesa poi sul prossimo iter alla Camera del federalismo fiscale: la Lega incalza e la decisione dei gruppi arriverà prestissimo, anche se per il Ddl è prevedibile comunque la seconda lettura del Senato.

Federalismo fiscale I PRIMI PASSI DELLA RIFORMA

L'autonomia vale 165 miliardi

La partita delle «funzioni fondamentali»: con i costi standard tagli del 10-15% CINQUE ANNI Nella fase transitoria dovrà essere realizzato l'approdo progressivo al «prezzo giusto» di ogni servizio NEI COMUNI Polizia locale e assistenza sociale sono i capisaldi nel pacchetto di compiti assegnati ai sindaci

Gianni Trovati

La scommessa alla base del federalismo fiscale che ha ottenuto il primo via libera giovedì scorso al Senato è potenzialmente rivoluzionaria, ma ancora tutta da giocare. E sul tavolo verde dei conti pubblici sono destinate ad arrivare cifre da far tremare i polsi.

Per capire l'entità del jackpot bisogna cercare i numeri, invocati dall'opposizione ma rimandati a data da destinarsi dal ministro dell'Economia Giulio Tremonti, il quale all'Aula ha spiegato che ogni ipotesi su costi o risparmi finali al momento è un azzardo. Tremonti ha ragione, perché tutto dipende dalle modalità con cui saranno definiti i costi standard, cioè il prezzo giudicato «giusto» per le attività di Regioni ed enti locali. Ma rispetto alle prime stesure esaminate in autunno dal consiglio dei ministri, il testo votato giovedì offre una novità importante. L'indicazione delle «funzioni fondamentali», cioè il core business di Regioni, Province e Comuni, che all'esordio del Fisco federale, come mostrano le elaborazioni in pagina condotte dal Centro Studi sintesi sui dati di Istat e Ragioneria generale, aprono una partita da 164,6 miliardi di euro.

A rendere possibile il calcolo è il fatto che il nuovo testo, com'era stato chiesto soprattutto dal Pd, offre un antipasto del futuro Codice delle autonomie (le cui bozze sono già state preparate dal Viminale: si veda Il Sole 24 Ore del 27 e 28 novembre) e indica le funzioni fondamentali anche di Comuni e Province, completando il mosaico già avviato dal vecchio testo per quel che riguarda le Regioni. A questo blocco di attività "irrinunciabili", che vanno dalla sanità all'istruzione alla polizia locale, la nuova disciplina offre una promessa e una "minaccia". La promessa consiste nel fatto che enti locali e Regioni non saranno lasciati soli nel sostenere il peso di queste attività, perché l'unione di compartecipazioni, tributi propri e perequazione dovrà garantirne il «finanziamento integrale» (si veda la pagina a fianco). Esauriti i cinque anni di transizione (e qui sta la "minaccia"), la copertura garantita sarà però limitata ai costi standard, e chi vorrà spendere di più dovrà trovare i soldi per farlo. Per le funzioni escluse dal club delle «fondamentali», invece, la perequazione non sarà totale, ma terrà conto della ricchezza del territorio tradotta nella capacità fiscale per abitante.

La dieta obbligatoria quinquennale, i cui ingredienti sono ancora tutti da definire, si eserciterà appunto su un gruppo di attività da 164,6 miliardi. Nelle Regioni ordinarie, perché gli Statuti di autonomia viaggeranno su binari paralleli che al momento non sembrano intaccare i vantaggi della disciplina speciale. La parte dei Comuni per ora vale 40,6 miliardi di euro e comprende, oltre alle spese di funzionamento, quelle per finanziare la polizia locale, l'istruzione pubblica (compresi asili nido ed edilizia scolastica), la viabilità, il territorio (esclusa l'edilizia residenziale pubblica) e il settore sociale (esclusi infanzia e minori). Per queste attività oggi i Comuni spendono in realtà 58 miliardi, ma la disciplina transitoria introdotta dal Ddl delega punta i primi paletti: sulle spese di funzionamento, cioè quelle che servono a far marciare il tran tran della macchina comunale, va ritenuto fondamentale solo il 70% dei costi, e solo l'80% dell'insieme di uscite così corretto è considerato «fondamentale». Il risultato, appunto, viaggia a quota 40,6 miliardi. Un meccanismo analogo è disegnato per regolare la vita delle Province, che si esercita su territori analoghi a quelli comunali (senza l'assistenza sociale, ma con lo sviluppo economico e il mercato del lavoro). Si tratta di 11,2 miliardi di euro, che dopo le correzioni (spese di funzionamento al 70%, e quota fondamentale limitata all'80%) si riducono a 8,2 miliardi. La spesa per sanità, istruzione e assistenza - cioè le funzioni fondamentali delle Regioni nel nuovo assetto - vale 115,8 miliardi.

La scommessa è quella di ridurre decisamente le dotte annuali che Regioni ed enti locali destinano al core business. Di quanto? È presto per dirlo, perché tutto dipende dalle modalità con cui saranno individuati i costi standard.

Lì si scatenerà il braccio di ferro vero tra Governo e amministratori locali, e da questa partita usciranno i «numeri» invocati in Parlamento. Se i parametri punteranno davvero sulle prestazioni più efficienti, la dieta sarà ferrea. A seconda degli indicatori, infatti, le Regioni potrebbero essere chiamate a risparmiare fra gli 11 e i 16 miliardi, dunque fra il 9 e il 14%: ipotizzando effetti simili anche tra Province e Comuni, i frutti (teorici) del federalismo fiscale potrebbero oscillare fra i 15 e i 23 miliardi.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

ANCI RISPONDE

Gli incentivi ai progettisti scattano dopo la verifica

Annalisa D'Amato

L'incentivo per la progettazione interna regolato dall'articolo 92, comma 5 del Dlgs 163/2006 torna, dopo molte oscillazioni, allo 0,5% (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 gennaio).

L'articolo 18, comma 4-sexies del DI 185/2008 ha reintrodotta il taglio inizialmente previsto dall'articolo 61, comma 8 del DI 112/2008, e nel frattempo sulla materia è intervenuto il DI 162/2008 (articolo 1, comma 10), che ha introdotto alcune novità procedurali sulla corresponsione dell'incentivo, che va disposta dal dirigente, previo accertamento delle attività svolte dai dipendenti.

Relativamente alle attività di progettazione, poi, l'incentivo erogato al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Il legislatore chiarisce che le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno, ovvero prive del relativo accertamento, costituiscono economie. La successione di norme

In occasione dell'aggiornamento del regolamento comunale per la ripartizione dell'incentivo ex articolo 92, comma 5 del Dlgs 163/2006 abbiamo necessità di conoscere se la modifica introdotta dall'articolo 1, comma 10-quater del DI 162/2008 (convertito nella legge 201/2008) abbia tacitamente abrogato l'articolo 61, comma 8 del DI 112/2008 convertito nella legge 133/2008).

In relazione a quanto richiesto si fa presente che l'articolo 1, comma 10-quater del DI 23 ottobre 2008, n. 162, come convertito in legge 22 dicembre 2008, n. 201, ha stabilito con la lettera b) che «il comma 8 dell'articolo 61 del DI 25 giugno 2008, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato». La disposizione così abrogata aveva disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici emanato con il Dlgs 163/2006 era destinata per lo 0,5% al Rup, progettisti, direttori lavori, collaudatori e loro collaboratori e per l'1,5% doveva essere versata al bilancio dello Stato. Con l'abrogazione di tale norma ha riassunto vigore la disposizione dell'articolo 92, comma 5, del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163.

Il fondo per la progettazione

In ragione dell'avvenuta abrogazione del comma 8 dell'articolo 61 del DI 112/2008 convertito con legge 133/2008, qual è attualmente la misura massima del fondo per l'incentivo?

Il vigente articolo 92, comma 5 del Dlgs 163/2006 così recita: «La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai propri dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie». Pertanto dal 1° gennaio 2009 il fondo per gli incentivi complessivamente attribuibili per le funzioni sopra indicate, resta confermato nella misura pari a una somma complessiva non superiore al due per cento dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del ricordato Dlgs n. 163/2006 e s.m.i..

La redazione dei progetti

In riferimento all'attività di progettazione interna ex articolo 92 del Dlgs 163/2006, può l'ufficio tecnico redigere tali progetti al di fuori dall'orario d'ufficio?

In merito alla domanda posta si evidenzia quanto segue: a) la progettazione interna è rivolta alla valorizzazione dei dipendenti dell'ente in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e professionali; b) i compensi erogati a tale titolo sono da ricomprendere tra le voci del «salario accessorio». In entrambi i casi sopra indicati, sia la legge sia il Ccnl collegano le prestazioni e i compensi al fatto che si utilizzi personale in

servizio con un rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o a tempo determinato). Sulla base della ricostruzione delle fonti regolative della materia, (siamo in presenza, quindi, di prestazioni correlate a un rapporto di lavoro esistente), si deve anche richiamare la disciplina del Dlgs 66 del 2003 che consente di individuare due sole tipologie delle prestazioni del personale dipendente: prestazioni ordinarie e prestazioni straordinarie secondo le nozioni definite nell'articolo 1. Si deve concludere, quindi, che il tempo dedicato alla progettazione interna debba essere necessariamente definito secondo le due suddette tipologie. Per concludere si deve ritenere lecita anche la utilizzazione dei mezzi e del materiale dell'ufficio ed è lecito il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, se effettuate secondo le regole vigenti e nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14 del Ccnl 1999. «Il Sole 24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» - solo se sono abbonati - per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo Internet Web www.ancitel.it. I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole-24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06762911 o l'e-mail «ancirisponde@ancitel.it».

Corte dei conti. Per l'ente beneficiario l'entrata è un trasferimento in conto capitale (Titolo IV)

Mutui, la contabilità segue gli oneri

Le istruzioni sui contratti a carico di un'altra amministrazione A MONTE La Regione o lo Stato che fanno da finanziatori devono iscrivere l'operazione tra le accensioni di prestiti

Patrizia Ruffini

Le Regioni devono contabilizzare le operazioni di mutuo contratto da altre amministrazioni pubbliche (enti locali) e di cui si assumono l'onere seguendo le regole stabilite dalla legge, che dettano una disciplina uniforme per i bilanci pubblici, e non possono derogare a esse con atti amministrativi (circolari) o clausole convenzionali.

La precisazione arriva dalla sezione regionale laziale della Corte dei conti nella deliberazione 60/2008 che si sofferma sul trattamento contabile delle operazioni dei mutui con oneri a carico di altra amministrazione pubblica.

La materia è disciplinata dalla legge 311/2004 (Finanziaria 2005), articolo 1, comma 76, secondo cui l'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo è tenuta a iscrivere il ricavato fra le entrate per trasferimenti in conto capitale (Titolo IV, rilevante ai fini del saldo finanziario valido per il patto di stabilità interno), anziché tra le entrate da accensioni prestiti (Titolo V). Parallelamente l'amministrazione, regionale o statale, che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori dovrà contabilizzare l'operazione tra le accensioni di prestiti, e rappresentare il corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale. Prevalde dunque l'aspetto sostanziale dell'operazione, al fine di conteggiare correttamente il debito pubblico nel conto consolidato della Pubblica amministrazione.

La corretta applicazione del meccanismo, chiarisce la magistratura contabile, richiede che l'obbligo di restituzione del prestito sia integralmente a carico dell'ente finanziatore Regione (o Stato), a cui spetta anche la quantificazione del finanziamento nelle modalità e tempi di erogazione nonché nella durata.

La deliberazione ha anche un altro merito. Quello di richiamare l'attenzione degli operatori sul rispetto delle regole di contabilizzazione delle voci di entrata e di spesa. Ed è interessante evidenziare come tale ruolo della magistratura contabile sia confermato anche dalle pronunce emesse in sede di controllo sui bilanci preventivi e consuntivi (ai sensi dei commi 166 e seguenti della legge 266/2005), che sanzionano come grave irregolarità contabile l'errata allocazione in bilancio delle poste relative ai mutui con oneri di ammortamento a totale carico della Regione (Sezione Lazio deliberazione 3/2008; Sezione Campania deliberazioni 50-51-52/2008).

La corretta classificazione in bilancio delle singole voci di entrata e spesa, mette nero su bianco la magistratura contabile, non solo favorisce la completa e trasparente rappresentazione in contabilità dei fenomeni gestionali, ma consente di disporre di dati attendibili e omogenei sull'andamento delle voci sensibili per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nell'interesse del singolo ente e dello Stato che ne è garante sul piano sovranazionale.

Sempre in tema di indebitamento, la manovra d'estate ha ridisegnato i confini delle operazioni, per cui ora la durata dei mutui non può arrivare ai 35 anni, come prevedono alcune leggi regionali ormai datate, ma deve essere contenuta nel termine dei 30 anni (comma 2, articolo 62, legge 133/2008, come riscritto dall'articolo 3, legge 203/2008).

Intanto la Cassa Depositi e prestiti, che nel 2008 è stata protagonista di circa il 64% dei nuovi mutui erogati a comuni e province, ha rafforzato l'istruttoria a monte degli affidamenti, per cui per le opere pubbliche i comuni più grandi sono già soggetti a un'analisi finanziaria, economica e patrimoniale che abbraccia anche le società partecipate con quote superiori al 40% (Circolare 1273/2008).

Appalti. Il decreto anti-crisi semplifica la procedura

Da fine gennaio il Durc sarà acquisito d'ufficio

Giuseppe Latour

Il mondo delle costruzioni incassa un'altra importante semplificazione dal decreto anti-crisi (decreto legge 185/2008). Dal momento della conversione del decreto, a fine gennaio, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) sarà acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti pubbliche in tutte gli appalti. Liberando le imprese da una procedura particolarmente onerosa, che poteva richiedere fino al massimo di un mese.

Saranno molto velocizzate e alleggerite le fasi di avvio dei lavori, ma soprattutto quelle di svolgimento: la misura, infatti, gioverà principalmente al rilascio degli Stati di avanzamento lavori (Sal), i documenti - necessari per i pagamenti - che attestano l'avvenuta esecuzione di una certa quantità di lavoro (e che, fino a oggi, erano subordinati alla presentazione di un Durc aggiornato da parte dell'impresa). Sarà la stazione appaltante, da ora in poi, a fare direttamente le sue verifiche.

Esprimono soddisfazione sia l'Ance che le piccole imprese, soprattutto Confartigianato e Cna, che da tempo avevano sollecitato l'approvazione della misura.

Con la nuova norma le stazioni appaltanti pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio, anche tramite strumenti informatici, il Durc dagli istituti abilitati al rilascio (Inps, Inail e Casse edili). La misura si colloca nella scia della facilitazione dell'accesso ai documenti della pubblica amministrazione, prevista a partire dalla legge 241/1990. In questo modo si sfrutta la possibilità di acquisizione rapida degli atti interni alla Pa, principalmente per via telematica. Limando i tempi di richiesta.

Il vantaggio sarà sostanziale. Spiega Giuliano Sciarri, responsabile nazionale costruzioni di Cna: «A costrette a partecipare a meno gare per ridurre gli oneri amministrativi e l'impiego di carta. Questo cambiamento rappresenta un passo nella giusta direzione».

Al momento della presentazione dell'offerta, fino a oggi, l'apporto delle imprese era limitato all'autocertificazione. Era la stazione appaltante ad avere, già in quel caso, l'onere di richiedere il documento.

Con questo procedimento nel 2008 sui circa 400mila Durc emessi ogni anno per gli appalti edili, poco più della metà (circa 220mila) sono già di competenza delle stazioni. Il resto viene diviso tra imprese e intermediari, che raggiungono insieme quota 190mila domande. Domande dei privati che riguardano principalmente proprio la fase dei Sal, un momento nel quale la perdita di tempo risulta particolarmente gravosa.

«Era proprio il momento dello stato di avanzamento lavori - fa notare Stefano Bastianoni, segretario nazionale Anaepa-Confartigianato - quello in cui alle imprese veniva richiesto lo sforzo organizzativo maggiore, con tempi di attesa che arrivavano quasi sempre a una ventina di giorni e, a volte, raggiungevano il limite massimo previsto dalla legge di trenta giorni».

Per il rilascio dello stato di avanzamento lavori, da oggi, non sarà più il privato a doversi premurare di richiedere il documento, ma sarà direttamente la stazione appaltante pubblica a fare una domanda, interna alla Pa, per ricevere le informazioni. La misura va incontro alle richieste che l'Ance e le altre parti sociali avevano fatto al vecchio ministro del Lavoro, Cesare Damiano, durante il tavolo di concertazione del 2007. Questa semplificazione avrà, infine, un importante effetto collaterale. Viene meno di colpo il problema della falsificazione dei documenti, per il quale gli enti abilitati al rilascio stavano cercando da tempo rimedi (come la carta filigranata).

**IN COLLABORAZIONE CON IL SETTIMANALE Edilizia e Territorio
www.ediliziaterritorio.ilsole24ore.com**

Sul prossimo numero di Edilizia e Territorio: Le altre misure del DI anti-crisi meno vincoli per le terre da scavo

I profili catastali

Lo spettro del doppio prelievo

di Franco Guazzone

Un esame attento della normativa in materia catastale evidenzia che l'applicazione dell'Ici agli immobili rurali profila un'ipotesi di doppia imposizione. È sufficiente fare riferimento alle regole dettate per la revisione generale degli estimi agricoli disposta dal Dm 13 dicembre 1979, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 96 del regolamento Regio decreto 1539/33, come modificato dalla legge 29 giugno 1939, n. 976. Secondo queste norme, la parte dominicale del reddito al quale devono riferirsi le tariffe è costituita dal prodotto vendibile lordo, depurato di tutte «le spese di amministrazione, reintegrazione delle colture, quote annuali di manutenzione e di perpetuità (ammortamento) dei fabbricati, dei manufatti e di tutte le opere di sistemazione e adattamento dei terreni». Ne consegue che la redditività dei fabbricati rurali è già compresa in quella dei redditi dominicali dei terreni.

Pertanto, qualora fossero applicate le circolari dell'Anci - basate sulle due recenti sentenze della Corte di Cassazione 23596/2008 e 15321/2008 - i fabbricati rurali sottoposti in via autonoma all'Ici di fatto verrebbero tassati due volte per la medesima imposta nello stesso anno, in violazione dei principi di ragionevolezza e dell'articolo 53 della Costituzione.

A questo si aggiunga poi la circolare del 6 febbraio 2001, n. 2037 della Direzione centrale per la fiscalità locale-Ufficio fiscalità comunale, che afferma la non imponibilità Ici dei fabbricati rurali dotati di rendita. In particolare, la circolare precisa che «la rendita attribuita ai fabbricati rurali, assume un'autonoma rilevanza fiscale, anche ai fini Ici, solo nel caso in cui vengano a mancare i requisiti per il riconoscimento delle ruralità». Trattandosi di un'istruzione di servizio per la gestione dell'Ici, appare difficile ipotizzare che gli enti locali la possano ignorare.

Tutto questo, quanto meno, ragionando a legislazione vigente. E senza dimenticare che il legislatore potrebbe presto intervenire per modificare il quadro legislativo, definendo in modo inequivoco i confini dell'imponibilità e dell'esenzione.

Federalismo fiscale I PRIMI PASSI DELLA RIFORMA

Per le entrate locali la scommessa dell'Iva

Imposta con ruolo da protagonista, anche contro l'evasione

L'Iva si candida al ruolo di protagonista nella compartecipazione ai tributi erariali chiamata a fondare la colonna delle entrate nei bilanci "federalisti" di Regioni ed enti locali. L'Irpef, che ha dominato la proposta di federalismo fiscale in salsa lombarda e le rivendicazioni dei sindaci nate in Veneto, rimane, ma appare destinata al secondo piano. L'obiettivo è quello di una «compartecipazione intelligente», che esalti l'autonomia possibile degli enti territoriali e li spinga a partecipare con più entusiasmo alla lotta all'evasione.

Il segno del ritorno in auge dell'Iva è nel testo del Ddl delega licenziato giovedì scorso al Senato, che a differenza della vecchia versione richiama l'imposta sul valore aggiunto tra le compartecipazioni che devono far vivere anche gli enti locali. Ma le conseguenze pratiche di questo ritorno diventano decisamente più interessanti quando si guarda al cantiere dell'attuazione che il Governo sta già studiando. E che, facendo tesoro anche delle indicazioni a suo tempo elaborate dall'Alta commissione parlamentare guidata da Giuseppe Vitaletti, prova a utilizzare l'Iva come cardine dell'autonomia e incentivo al reclutamento effettivo delle Regioni, e soprattutto dei Comuni, nella lotta anti-evasione.

L'idea di base, che rappresenta la novità più significativa, è quella di superare il vizio fondamentale del meccanismo che oggi assegna l'Iva alle Regioni. La quota assegnata alle singole Regioni, infatti, aumenta con il crescere dei consumi, registrati dall'Istat, e si disinteressa del gettito reale che da questi consumi è prodotto. L'uovo di Colombo, quindi, dovrebbe consistere nel misurare la quota assegnata ad ogni ente con il gettito Iva effettivamente realizzato nel suo territorio. Il quadro WT, introdotto nella dichiarazione Iva dal 2004 e diventato obbligatorio a partire dal 2006, permette di conoscere l'imposta pagata in ogni Regione, e il passaggio successivo si basa sull'individuazione di indicatori statistici (per esempio basati sulla popolazione) che consentano suddivisioni territoriali via via più definite fino al livello del singolo Comune. «In questo modo - riflette Luca Antonini, docente di diritto pubblico e diritto costituzionale tributario all'Università di Padova e consulente del Governo per il federalismo fiscale - si crea un interesse reale per il Comune a contribuire alla lotta all'evasione. Se l'Iva di un territorio cresce più dei consumi, per esempio, si può pensare a un "moltiplicatore" che premi questa lotta all'evasione con frutti certificati». Legare le risorse all'Iva, nelle intenzioni dei promotori, offre anche la possibilità di inserire fattori di meritocrazia tra le politiche locali: in questo quadro, infatti, una crisi dei rifiuti come quella di Napoli, che ha colpito duramente alcuni settori commerciali, frenando il gettito Iva (e quindi le entrate "proprie" degli enti) punirebbe anche le amministrazioni che hanno reso possibile il problema.

Il paniere su cui poggerà questo sistema sono i 69 miliardi all'anno prodotti dall'Iva sui consumi finali, ma è prematuro ipotizzare quanto di questo gettito sarà destinato al nuovo federalismo. Quel che è certo, invece, è che questo progetto relega l'Irpef in seconda fila. «L'imposta sui redditi - spiega Antonini - oltre a essere mal distribuita rischia di trasformarsi in un trasferimento mascherato, e poiché deresponsabilizza gli enti locali va in senso esattamente contrario all'idea federalista».

Per attenuarne i difetti, i tecnici pensano di abbandonare la strada "tradizionale" della compartecipazione, che fin qui ha dominato il dibattito, per imboccare quella dell'aliquota riservata. Si tratta di dedicare a Regioni ed enti locali una fetta non del gettito, ma dell'aliquota: ottenuta questa fetta, le Regioni avrebbero uno spazio maggiore per decidere detrazioni e altri sconti. Il progetto non trascura ovviamente la fissazione di parametri nazionali, per non gettare nel panico i sostituti d'imposta, ma prefigura per le Regioni una politica fiscale autonoma che oggi, con il sistema delle detrazioni, è di fatto solo teorica. Il modello, in questo caso, è rappresentato dal federalismo spagnolo, chiamato a rimettere in sesto i conti del Paese saltati a metà anni 80 sull'onda del decentramento delle funzioni accompagnato dalla centralizzazione della spesa.

Il terzo pilastro delle future entrate locali sarà rappresentato dai tributi propri che però, con l'eccezione di quelli immobiliari assegnati ai Comuni (si veda l'articolo in basso), non offriranno troppo spazio alla fantasia

degli enti locali. Il divieto di agire su basi imponibili già interessate dai tributi statali, infatti, è indispensabile, ma limita decisamente le possibilità d'azione.

G.Tr.

SULLE GUIDE

IL FEDERALISMO AL NODO DEI COSTI EFFETTIVI

«Guida agli Enti Locali» di questa settimana analizza lo stato dell'arte della finanza locale all'appuntamento con il federalismo, partendo dagli ultimi dati di bilancio disponibili.

ANALISI

Equilibrio difficile tra perequazione e «concorrenza»

IL NODO La tutela assicurata ai «livelli essenziali» delle prestazioni non può annullare le differenze territoriali

di Francesco Staderini* Come tutti gli ordinamenti federali o parafederali, anche la nostra Costituzione prevede misure per riequilibrare il divario di disponibilità finanziaria degli enti territoriali. In questo senso fa testo, in primo luogo, l'articolo 119, che indica tra le entrate di Regioni ed enti locali, destinate a finanziare integralmente tutte le funzioni loro attribuite, anche quote di un «fondo perequativo», istituito dallo Stato «per i territori con minore capacità fiscale per abitante». Ancor più rilevanti sono gli articoli 117 e 120, che prevedono la garanzia dello Stato, rafforzata anche dalla previsione del potere statale di sostituire gli enti inadempienti, nell'erogazione al «livello essenziale delle prestazioni» concernenti i diritti civili e sociali.

Se la perequazione è un tassello indiscutibile del sistema, resta da risolvere il problema che essa non può essere volta a realizzare parità di trattamento dei cittadini delle diverse realtà territoriali. L'ordinamento, in quanto regionale e autonomistico, è per sua natura diversificato.

Il principio costituzionale comporta la ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di uniformità e di differenziazione. L'uniformità trova il suo fondamento nel carattere unitario della Repubblica (articolo 5), nel principio di uguaglianza tra i cittadini (articolo 3), nell'ispirazione solidaristica dell'ordinamento (articolo 119); la differenziazione è conseguenza imprescindibile di ogni ordinamento federalistico.

Il sistema costituzionale adotta al riguardo una disciplina flessibile, che lascia alla discrezionalità del legislatore realizzare l'equilibrio tra le contrapposte esigenze, determinando l'ammontare del fondo perequativo e individuando i «diritti civili e sociali» da tutelare particolarmente e la misura di questa tutela. L'espressione «livello essenziale», infatti, può assumere diversi contenuti (minimo, ordinario, adeguato, eccetera).

Il problema non è ignorato dal Ddl delega sul federalismo fiscale, che fissa paletti ben precisi alle istanze perequative limitando le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali a quelle relative alla sanità, assistenza e istruzione. E, soprattutto, prevedendo il loro finanziamento non più con il criterio vigente della spesa storica - che ha permesso il finanziamento dell'inefficienza e, non di rado, anche della corruzione - ma con quello della spesa standard. In particolare, la spesa da finanziare sarà determinata sulla base dei costi standard dei diversi servizi e del fabbisogno standard dei territori.

La prevista limitazione del l'ambito di operatività dei livelli essenziali delle prestazioni è stata criticata in quanto lesiva del principio costituzionale di uguaglianza, che comporterebbe l'estensione del contenuto sociale del diritto di cittadinanza anche a gran parte dei servizi ricompresi tra le funzioni fondamentali degli enti locali. Questa opzione, peraltro, comporterebbe inevitabilmente, come già evidenziato, una forte spinta verso l'uniformità di trattamento nell'intero territorio nazionale, cui corrisponderebbe una riduzione degli spazi di autonomia e di differenziazione; giustificata, quest'ultima, non solo dal diverso livello di sviluppo economico e sociale, ma anche dai diversi standard di economicità e di efficienza dell'amministrazione.

Va rilevato peraltro che trovano fondamento nella Costituzione, né la previsione di fondi perequativi regionali, né la disciplina separata del finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Ed è da sottolineare anche come l'effettività delle limitazioni finanziarie poste sia fondata sulla previsione di misure sanzionatorie che sostanzialmente riproducono - dal divieto di nuove assunzioni e di spese discrezionali all'aumento delle aliquote d'imposta, fino a meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi - quelle già adottate per contrastare la spesa sanitaria.

È noto a tutti che il risultato è stato assolutamente deludente, soprattutto in alcune Regioni (la maggior parte del disavanzo sanitario nazionale è imputabile a Lazio, Campania e Sicilia), per cui è sensato dubitare che l'esito possa essere diverso, nonostante la diffusa maggiore consapevolezza della gravità della situazione. Molto dipenderà anche da come la normativa delegata disciplinerà in dettaglio le misure di controllo e sanzionatorie, che dovranno essere particolarmente rigorose nel colpire lo status e la carriera di

amministratori e funzionari.

* Presidente emerito della Corte dei conti
e Presidente dell'Osservatorio per
la finanza e la contabilità degli enti locali.

L'identikit dell'autonomia. Le previsioni

Nei Comuni maggiori più libertà sulle addizionali

IL MATTONE Al centro del meccanismo torna il prelievo immobiliare ma con la precisazione che non si riesumerà l'Ici sull'abitazione principale INCENTIVI AI «GRANDI» La dote fiscale è destinata ad aumentare per premiare i sindaci che decidono di aggregare le forze

Addizionali più libere nei Comuni più grandi. L'aggiunta locale ai tributi erariali, l'attuale addizionale Irpef per intendersi, non tramonerà nel nuovo Fisco federale, in cui costituirà l'ultimo tassello delle entrate comunali. Ma il grado di libertà delle scelte fiscali non sarà uguale per tutti: i sindaci dei Comuni più grandi avranno maggiore spazio per fissare la loro aliquota, mentre nei centri minori i confini saranno più ristretti.

La previsione, inserita nell'articolo 11 del Ddl votato giovedì al Senato, arricchisce il novero degli strumenti con cui il progetto di Fisco federale riconosce la maggiore complessità nella gestione dei centri maggiori. L'addizionale, in questo senso, rimane uno strumento importante, anche perché rientra fra i mezzi per finanziare le funzioni fondamentali, ma non è l'unico. Lo stesso articolo 11, infatti, stabilisce che la definizione dei meccanismi di finanziamento dei Comuni dovrà tenere conto della «adeguatezza» delle dimensioni degli enti per lo svolgimento «ottimale» delle loro funzioni. Dovrebbe passare da questa via una spinta alle unioni (e anche alle fusioni) di Comuni, a cui del resto il Ddl (articolo 12) riserva anche premi diretti: sotto forma di «incremento dell'autonomia impositiva» o di un ritocco all'insù delle aliquote di compartecipazione ai tributi erariali. L'attenzione riservata alla demografia, però, non è a senso unico: nella costruzione dei sistemi di finanziamento, infatti, i decreti legislativi dovranno tener conto anche delle «specificità dei piccoli Comuni», e una serie di meccanismi di salvaguardia per le realtà più piccole ritorna anche a livello regionale.

Sul versante dell'identikit dei tributi comunali, invece, la novità più rilevante nel testo licenziato da Palazzo Madama è il ritorno in grande stile dell'«imposizione immobiliare» come fondamento delle entrate proprie municipali. Sul tema il ministro delle Riforme Roberto Calderoli è stato di parola: aveva promesso il ritorno del mattone fin da metà settembre (si veda il Sole 24 Ore del 15 settembre), subito dopo che la polemica sul riaffacciarsi dell'Ici sulla prima casa l'aveva tolto dal testo esaminato in consiglio dei ministri, e il ritorno c'è stato. Con la precisazione che viene esclusa qualsiasi «tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

A parte l'implicito riconoscimento della natura «patrimoniale» dell'Ici, da sempre negata dal legislatore nelle tante polemiche sul tema con i proprietari immobiliari, la precisazione sembra rispondere più alle preoccupazioni politiche che a motivi precisi di carattere tecnico. Dopo l'addio all'imposta sull'abitazione principale, infatti, il Fisco immobiliare produce circa 33,5 miliardi di euro l'anno: a guardare i numeri, la polemica sul «ritorno dell'Ici» sembra aver sbagliato indirizzo, perché più dei 3,3 miliardi dell'imposta abolita, a far gola al nuovo sistema sono i 7,5 dell'Irpef, che per la sua natura si presta bene a essere "territorializzata". Da sola, insomma, l'imposta sul reddito prodotta dagli immobili offrirebbe quasi un terzo di quei 26-30 miliardi di entrate autonome che rappresenta il primo obiettivo del nuovo sistema.

G.Tr.

Tributi locali/2. Le note operative Ifel per i rimborsi

Certificazione obbligatoria per gli edifici di categoria D

Arturo Bianco

I Comuni hanno diritto di ottenere il rimborso delle minori entrate derivanti dall'attribuzione definitiva delle rendite per gli immobili accatastati nella categoria D - cioè gli opifici industriali - a condizione che questo non derivi da variazioni di destinazione edilizia o d'uso. A tal fine, sulla base del decreto legge 154/2008, devono presentare una certificazione entro il 31 gennaio.

Importanti indicazioni operative sono contenute in una nota messa a punto dall'Anci e dalla sua fondazione, cioè l'Ifel. In primo luogo, viene chiarito che il termine per la presentazione della certificazione per il minore gettito Ici per gli anni precedenti è fissato per gli anni 2005 e precedenti entro il 31 gennaio 2009. Inoltre, si precisa che il documento deve essere fornito sia da parte dei Comuni che avevano in precedenza già fornito la certificazione sia da parte degli enti che non avevano provveduto in questo senso. La certificazione, in particolare, va indirizzata esclusivamente alla Prefettura competente e la mancata presentazione priva l'ente del diritto a richiedere il contributo precedentemente riconosciuto. Il termine di fine gennaio, dunque, è perentorio.

L'Anci è assai netta nell'offrire una lettura molto più estensiva rispetto a quella fornita dai ministeri sui fabbricati che sono compresi nella certificazione. La certificazione deve comprendere sicuramente «i fabbricati valorizzati con le scritture contabili». Ma la circolare dell'Anci e dell'Ifel suggerisce di confrontare non solo «le rendite proposte con i valori contabili, ma anche con quelle precedentemente attribuite, nel caso che la variazione ulteriore si configuri come mera rettifica in assenza di interventi edilizi, ovvero di modificazioni sostanziali nelle caratteristiche d'uso del fabbricato». Su queste basi la nota ritiene che «i Comuni possano certificare la perdita di gettito Ici derivante dall'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale di un fabbricato già iscritto in Catasto con rendita, a condizione che l'autodeterminazione della rendita non sia conseguente a una variazione edilizia o di destinazione d'uso». Ed è questo, sicuramente, il punto di maggiore rilievo della nota.

Sulle annualità che sono interessate al rimborso del minore gettito, si ricorda che le norme lo prevedono solo a partire dall'anno 2001. E ancora che l'ente locale non può oggi rivalutare quanto precedentemente certificato.

L'agenzia del Territorio nei giorni scorsi ha fornito i dati sulle unità immobiliari censite nell'ambito della categoria D: l'Anci e l'Ifel chiariscono che tali informazioni sono da intendere come un mero supporto. Non servono né alla quantificazione del contributo, né alla verifica della sussistenza del diritto alla presentazione della richiesta.

La certificazione deve essere asseverata dal responsabile del servizio finanziario con riferimento alle «minori entrate registrate». Ciò deve essere inteso come attestazione che nei dati contabili risulta come minore entrata «la differenza di base imponibile e la perdita di gettito per ogni singolo fabbricato». Questa differenza deve essere riferita, tesi avanzata dallo stesso ministero dell'Interno, ai «contributi statali a rimborso, riconosciuti e incassati», cioè alle spettanze.

www.ilsole24ore.com/norme

Il testo della nota Anci-Ifel

Tributi locali/1. Primi dubbi sulla tassabilità degli immobili strumentali

Ici sui fabbricati rurali, ora i Comuni sono divisi

Per ora nessuna critica ufficiale ma la linea dura perde consensi

Cristiano Dell'Oste

Marco Nocivelli

Prime crepe nel fronte della tassazione Ici degli immobili rurali. Alcuni Comuni in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia hanno iniziato a inviare gli accertamenti per riscuotere l'imposta (si veda Il Sole 24 Ore di lunedì 19 gennaio), ma molti altri stanno aspettando che la questione venga chiarita in modo definitivo. E tra i consulenti di alcune sezioni regionali dell'Anci comincia a circolare più di un dubbio sulla legittimità dell'imposizione. Dubbi che per ora non si sono ancora tradotti in prese di posizioni ufficiali da parte delle associazioni regionali dei Comuni, ma che sono alla base - per l'appunto - di un atteggiamento di cautela. Anche perché su tutta la vicenda pende il possibile intervento del legislatore, che potrebbe mettere l'esenzione nero su bianco con una norma interpretativa.

L'idea di applicare l'Ici ai fabbricati rurali nasce da due sentenze della Corte di cassazione, la 15321 del 10 giugno 2008 e la 23596 del 15 settembre 2008. Due pronunce che costituiscono altrettante voci fuori dal coro rispetto al filone giurisprudenziale di pari rango sviluppatosi negli anni, suffragato da dottrina e prassi prevalenti. Basandosi su queste sentenze, una circolare dell'Anci Emilia Romagna, poi seguita dalla circolare Anci-Ifel, afferma che «i fabbricati rurali sono soggetti al pagamento dell'Ici; non esiste infatti, nella normativa Ici vigente, alcuna legge che li esoneri dal pagamento del tributo».

Contro l'interpretazione letterale sostenuta dalla Cassazione e dall'Anci sono state evidenziate diverse argomentazioni di segno opposto, anche con il contributo delle associazioni di categoria degli agricoltori.

Nel 1992 - anno di emanazione del Dlgs 504 che disciplina l'Ici - i fabbricati rurali erano una particolare categoria di edifici, eccezionalmente inserita nel Catasto terreni anziché nel Nuovo Catasto edilizio urbano (articolo 4, Rd 652/1939). Quanto al concetto di fabbricato rurale, l'articolo 39 del Dpr 1142/1949 dispone che siano rurali le costruzioni appartenenti allo stesso proprietario dei terreni cui servono e siano inoltre destinati a tre grandi tipologie di attività: l'abitazione degli agricoltori, il ricovero del bestiame, la conservazione e prima lavorazione dei prodotti agricoli e la custodia dei macchinari. Quindi il fabbricato rurale costituisce una pertinenza del fondo agricolo, come più volte ripetuto dai giudici (si veda, ad esempio, la sentenza della Cassazione 15 aprile 1992, n. 4564).

Basterebbe invocare l'articolo 818 del Codice civile - secondo cui gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto - per sostenere l'autonoma intassabilità dei fabbricati rurali rispetto ai terreni cui sono asserviti. Nella legislazione Ici, infatti, per queste pertinenze «non è diversamente disposto». Ed è irrilevante il fatto che gli immobili rurali non siano compresi tra i casi di esplicita esenzione dall'imposta previsti dall'articolo 7 del Dlgs 504/1992: le esenzioni sono riservate a fattispecie potenzialmente imponibili. E quando entrò in vigore la legge Ici (1993), il fabbricato rurale non era unità immobiliare iscritta nel Catasto edilizio urbano, quindi non potenzialmente imponibile. In questo senso, l'avvento del Catasto dei fabbricati al posto del Nuovo Catasto edilizio urbano, a opera dell'articolo 9 del Dl 557/93, non è una novità decisiva. Anche perché non c'è traccia di una disposizione di legge che preveda la tassazione Ici dei fabbricati rurali in conseguenza del passaggio al Catasto dei fabbricati.

La norma determinante è poi contenuta nell'articolo 2, comma 4, della Finanziaria 2008 (legge 244/2007): «Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai Comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557». Questa disposizione sarebbe priva di significato se fosse vigente la tassabilità Ici dei fabbricati rurali: il legislatore non avrebbe avuto alcun motivo di vietare ai Comuni la restituzione di un'imposta, qualora la stessa fosse stata comunque

dovuta (quindi di per sé non rimborsabile secondo le disposizioni vigenti). Peraltro, su quest'ultima norma alcune Commissioni tributarie (tra queste la Ctr Emilia Romagna, sezione XXI, staccata di Parma, ordinanza 12 marzo 2008), hanno accolto l'eccezione di legittimità costituzionale. È probabile perciò che la pronuncia della Corte costituzionale aiuti a risolvere la controversia.

Le tappe della vicenda

Le circolari

La circolare 50/E/2000 dell'agenzia delle Entrate afferma la non imponibilità Ici dei fabbricati rurali dotati di rendita. Un principio ribadito anche dalla circolare 2037/2001 della Direzione centrale per la fiscalità locale-Ufficio fiscalità comunale, il testo che contiene le istruzioni operative rivolte ai Comuni

Le sentenze

La sentenza 15321/2008 della Corte di cassazione e la sentenza 23596/2008 - pronunciate a giugno e settembre - contraddicono l'interpretazione corrente e stabiliscono che i fabbricati rurali devono essere sottoposti all'Ici. La motivazione è che il Dlgs 504/1992 non indica questo tipo di fabbricati tra quelli esenti

Gli accertamenti

Il 24 settembre 2008 l'Anci Emilia Romagna emette la circolare 117, con cui invita i Comuni della Regione a recuperare l'Ici sui fabbricati rurali. A novembre la circolare Anci-Ifel riprende questa posizione. Nelle settimane seguenti, alcuni Comuni danno il via agli accertamenti e le associazioni degli agricoltori annunciano ricorsi in massa

La legislazione

L'8 ottobre 2008 il ministro per l'Attuazione del programma, Gianfranco Rotondi, ipotizza l'introduzione di una norma interpretativa che chiarisca la questione. Mentre aumenta la protesta degli agricoltori, il 15 gennaio il ministro delle Politiche agricole, Luca Zaia, annuncia l'apertura di un tavolo tra ministeri per evitare il contenzioso

L'intervista Anna Finocchiaro risponde alle critiche di molti democratici meridionali: sbagliato difendere l'esistente

"Pd guardiano del federalismo al Sud se farà danni il voto diventerà no"

Non è un Eden Il Mezzogiorno non è un Eden, sbagliato difendere l'esistente Ai critici dico che la sfida va accettata Testo migliorato Il testo approvato al Senato ora assomiglia a quello di Prodi e Padoa-Schioppa
ENRICO DEL MERCATO

PALERMO - È toccato a lei annunciare e motivare l'astensione del Pd al Senato nel voto sul federalismo. E a lei, capogruppo a Palazzo Madama e donna del Sud, è toccato registrare i complimenti della Lega, la valutazione compiaciuta del sindaco di Torino («L'astensione parla al Nord») e, adesso, i dubbi che montano anche dentro il Pd verso un provvedimento che - a detta di molti esponenti meridionali del partito - «rischia di penalizzare il Mezzogiorno». Il fronte "meridionalista" all'interno del partito si allarga. Subito dopo l'astensione a Palazzo Madama erano stato il segretario regionale della Sicilia Francantonio Genovese ad avvertire: «Fidarsi della Lega è un suicidio». Ieri è toccato al governatore della Calabria Agazio Loiero - il più votato tra i democratici alle ultime regionali - affondare il colpo: «Se fossi stato parlamentare avrei votato contro il federalismo». Anna Finocchiaro, però, tiene il punto. E garantisce: «Non mi fido né della Lega, né di noi stessi. Mi fido di quello che c'è scritto nel testo. Per questo abbiamo fatto inserire nella legge alcune garanzie precise e per questo vigileremo che nel prosieguo del percorso della riforma siano garantite le tutele alle regioni più deboli». Intanto però prende piede, tra gli esponenti meridionali del Pd, un fronte che avrebbe preferito un voto contrario piuttosto che l'astensione. «Guardi, il gruppo è composto da parlamentari del Nord, del Centro e del Sud. E prima di arrivare alla decisione di astenerci abbiamo fatto almeno otto seminari, abbiamo incontrato il governo ombra e ci siamo riuniti non so quante volte col comitato ristretto. E poi, il testo licenziato dal Senato, grazie alle nostre correzioni, assomiglia molto a quello che era stato predisposto da Prodi e Padoa-Schioppa. In più, nella scorsa legislatura avevamo presentato un disegno di legge per l'attuazione del federalismo fiscale e dico: come potevamo davanti a tutto questo stare sul ciglio della strada a dire solo no?».

Chiamparino ha detto che la vostra astensione è stata un messaggio al Nord. Al contrario, Loiero è convinto che le Regioni del Sud saranno penalizzate dal testo. Non è che parlando al Nord finite col dimenticarvi del Sud? «Chiamparino fa il suo mestiere e manifesta un'aspirazione all'autonomia fiscale, comune a tutti gli amministratori settentrionali, che è comprensibile. Noi al Senato, però, abbiamo dato una bella raddrizzata all'impianto originario ed egoistico della legge voluto da Bossi e Calderoli.

Abbiamo fatto inserire, per esempio, il principio che sia lo Stato, e non le Regioni ricche, a stabilire a quanto deve ammontare la perequazione fiscale a favore delle zone più deboli del Paese. Manteniamo comunque perplessità e preoccupazioni serie, tanto è vero che ci siamo astenuti. E questo non significa che la nostra astensione perdurerà o si trasformerà in un sì».

Significa che potreste rimettere in discussione il testo, magari se dovesse allargarsi il fronte degli "scettici" meridionali? «Significa che aspettiamo ancora che Tremonti ci dica quali sono i costi di ogni singolo intervento attuativo della legge. C'è una commissione bicamerale che dovrà valutare i decreti attuativi. Noi chiediamo che abbia potere di veto sulle scelte del governo».

Di certo, comunque, il Mezzogiorno rischia di perderci con la riforma. Se non altro come entità di trasferimenti.

«Ma io chiedo ai cittadini del Sud: in questo momento il Mezzogiorno vive in una specie di Eden o non è piuttosto in piena emergenza? E allora difendere l'esistente non è un'arma spuntata? Non è meglio accettare la sfida e sfruttare l'opportunità, per esempio, di poter controllare come vengono spese le tasse che anche loro pagano?».

Sembra una "sveglia" ai vostri amministratori del Mezzogiorno. «Guardi che ci sono un sacco di nostri sindaci meridionali che sono pronti a cambiare registro. Che aspettano la possibilità per farlo».

Foto: CAPOGRUPPO Il capogruppo del Pd al Senato Anna Finocchiaro è di Catania Il Pd si è astenuto sul federalismo

Foto: "AVREI VOTATO CONTRO" Il governatore della Calabria Agazio Loiero, esponente del Pd, bocchia il federalismo sul quale il suo partito si è astenuto: "É pericoloso, se fossi stato parlamentare avrei votato contro"

VIMERCATE LA RICERCA DELL'ANCI

I nidi più cari d'Italia

Ma il Comune chiede una smentita, rette ferme dal 1996
BARBARA CALDEROLA

di BARBARA CALDEROLA - VIMERCATE - VIMERCATE MAGLIA NERA per il costo del nido in Italia. Lo sostiene Ifel, un istituto di ricerca collegato all'Anci (Associazione Comuni Italiani) che ha pubblicato uno studio in cui la cittadina brianzola si contende il primo posto con Leonforte per il «peso» sulle casse pubbliche dei bebè. In città i piccoli costerebbero 14.483 euro l'anno, 1.316 euro mensili contro i 1.312 del centro siciliano. Una «fregnaccia» per il Comune che ha già chiesto la smentita, e diffuso le cifre esatte: ogni piccolo costa 1.050 euro al mese, ma a questa cifra deve essere sottratta la retta sostenuta dalle famiglie e il «bonus» regionale arrivando a 720 euro a bambino, 11.557 euro l'anno. La polemica è scoppiata proprio mentre il Comune si accinge al ritocco delle rette, «ferme dal 1996», precisa Carla Riva, assessore alle Politiche sociali. Da settembre il nido Girotondo di via XXV aprile sarà un po' più caro: «Un intervento indispensabile che incide sulle fasce più alte di reddito e salvaguarda quelle medio-basse». DA ANNI I COSTI SALATI del servizio sono al centro del dibattito politico. Le diverse giunte hanno stretto convenzioni con il privato aumentando i posti disponibili - la cui carenza è un'altra pecca segnalata dall'Anci - mettendone complessivamente a disposizione 148 (di cui 76 al nido comunale incriminato). «Ci aspettiamo una correzione in tempi rapidi - dice il sindaco Paolo Brambilla - quando abbiamo letto lo studio ci siamo meravigliati, nessuno ci ha chiesto di fornire dati che avremmo messo volentieri a disposizione. Passiamo per spreconi e invece ci scervelliamo per trovare una soluzione. Il nido è un servizio centrale, aiuta a conciliare tempi privati e di lavoro delle famiglie, e le donne che ce l'hanno, a tenersi un posto». Sugli 11.557 euro annui del costo di ciascun posto al nido, la parte del leone la fa il personale. «Una spesa incompressibile - spiega Brambilla - e del resto già l'estate scorsa, nelle linee guida del bilancio 2009 avevamo previsto un intervento per questa voce che si concretizzerà con il rialzo del contributo a carico dei genitori». Con il nuovo anno scolastico, le famiglie pagheranno dai 150 euro ai 630 euro al mese, a seconda del reddito. L'Amministrazione comunale fa sapere che le rette «non avevano subito nemmeno il canonico adeguamento Istat». Chi dichiara un reddito Isee sotto i 5.000 euro verserà 150 euro mensili, mentre per la fascia successiva, fino a 18mila euro, la retta sarà il 35% del reddito mensile Isee. Con un reddito Isee oltre 60mila euro la retta è di 630 euro. Queste le altre rette: 525 (reddito da 18.001 a 30mila euro); 550 (reddito da 30.001 a 50.000); 600 euro (reddito da 50.001 a 60mila 600 euro). Chi non presenta il reddito pagherà 700 euro.

Motivazione atto accertamento

In materia di Ici il richiamo da parte del comune nel suo accertamento dell'atto di attribuzione di rendita fatto dal catasto e lo sviluppo, attraverso l'indicazione della base imponibile e dell'aliquota, del procedimento contabile, deve considerarsi sufficiente ai fini della motivazione dell'atto?A.C.

15 Motivazione atto accertamentoIn materia di Ici il richiamo da parte del comune nel suo accertamento dell'atto di attribuzione di rendita fatto dal catasto e lo sviluppo, attraverso l'indicazione della base imponibile e dell'aliquota, del procedimento contabile, deve considerarsi sufficiente ai fini della motivazione dell'atto?A.C.Risponde Giovanni PizzoLa corte di Cassazione, con la sentenza n. 14673 del 23 giugno 2006, ha affermato, in proposito, «che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli avvisi con cui l'amministrazione finanziaria contesta l'accertamento di una maggiore imposizione mirano a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa e a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, provocatio ad opponendum, sicché, ai fini di un'ideonea motivazione, è necessario e sufficiente che essi enuncino il criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggiore imponibile, ponendo il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne l'an ed il quantum».